

# **ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE E DELLA TUTELA LEGALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ASSOCIATO ALL'ANDIS**

Le garanzie di polizza sono prestate, per ogni singolo Assicurato, alle condizioni indicate nelle Definizioni, Condizioni Generali e Operatività e Limiti dell'Assicurazione di:

**Sezione I – Responsabilità Civile per Danni materiali e Corporali**

**Sezione II – Responsabilità Civile per Perdite Pecuniarie**

**Sezione III – Tutela Legale**

## **DEFINIZIONI**

<b>ASSICURATO:</b>	il socio ANDIS che ha aderito alla convenzione, il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>ATTIVITÀ ASSICURATA:</b>	Dirigente scolastico
<b>CONTRAENTE:</b>	A.N.DI.S. - Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici
<b>COSE:</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
<b>DANNO:</b>	Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose
<b>MODULO DI ADESIONE:</b>	il documento compilato dal socio ANDIS che intende aderire alla convenzione e che riporta i dati anagrafici e le dichiarazioni
<b>PARTI:</b>	l'Assicurato - Reale Mutua - ANDIS
<b>PERDITE PECUNIARIE:</b>	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose
<b>POLIZZA:</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>PREMIO:</b>	La somma dovuta da ANDIS a Reale Mutua
<b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:</b>	Qualsiasi Ente o Società la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
<b>RISARCIMENTO:</b>	La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro
<b>SINISTRO:</b>	Sezione I - Il verificarsi del fatto dannoso Sezione II - La richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione ovvero l'instaurazione di un giudizio di responsabilità amministrativa/contabile nei confronti dell'Assicurato. Sezione III - Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione
<b>TUTELA LEGALE:</b>	L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - Art. 173.
<b>UNICO CASO ASSICURATIVO:</b>	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
<b>VEICOLO:</b>	Il mezzo a motore così come classificato all'art. 47 del Nuovo Codice della Strada

## CONDIZIONI GENERALI

### 1. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato per iscritto nel modulo di adesione, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto, formano la base del presente contratto, e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Nel caso di mutamenti che aggravino il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso a Reale Mutua.

Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato, così come l'omissione di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesattezze non siano frutto di dolo.

Se l'aggravamento rientra nella tipologia di rischio prevista nella presente polizza, Reale Mutua rinuncia al diritto di recesso di cui all'art.1898 del Codice Civile e l'Assicurato si impegna a pagare il maggior premio previsto a decorrere dalla data di inizio dell'aggravamento.

### 2. COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

**Nel caso di esistenza di altre polizze assicurative a garanzia del medesimo rischio la presente polizza opera in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al massimale e/o alle garanzie previste da tali coperture.**

Resta comunque inteso che, in caso di inoperatività dell'altra assicurazione, la garanzia si intende prestata a primo rischio.

### 3. DECORRENZA E DURATA DEL L'ASSICURAZIONE

La garanzia decorre con effetto dalle ore 24.00 della data di valuta di accredito del premio sul conto corrente bancario o della data di pagamento su conto corrente postale intestati all'ANDIS fermo restando che la validità della garanzia non potrà essere in alcun caso anteriore alla data di decorrenza della Convenzione ovvero alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012.

La garanzia assicurativa cesserà, senza alcun obbligo di disdetta, alle ore 24.00 del 31 dicembre 2013 indipendentemente dalla data di adesione alla Convenzione.

### 4. RECESSO DAL CONTRATTO

**Dopo il secondo sinistro imputabile al medesimo Assicurato, Reale Mutua e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere da ogni singola adesione con preavviso di 60 giorni.** Qualora sia esercitata tale facoltà, Reale Mutua rimborsa all'Assicurato, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al rischio non corso.

## **5. PREMIO**

Il premio, comprensivo di imposte, è di € 130,00 pro capite ed è dovuto integralmente per le adesioni avvenute nel primo semestre di validità della Convenzione ed al 60% per le adesioni avvenute nel secondo semestre.

## **6. CESSAZIONE DALLA FUNZIONE**

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere a Reale Mutua che sia emesso un nuovo contratto, alle presenti condizioni normative, operante per i sinistri denunciati a Reale Mutua, entro dieci anni dalla data di cessazione dell'attività.

Tale facoltà si intende valida a condizione che:

- il presente contratto sia in vigore e la richiesta di copertura venga comunicata a Reale Mutua entro quindici giorni dalla data di cessazione dell'incarico;
- l'Assicurato o i suoi eredi provvedano, entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività, al perfezionamento della nuova polizza.

Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di sinistro prevista dalle condizioni di polizza, anche durante il periodo di proroga contrattuale anzidetto.

Contestualmente si conviene che l'Assicurato versi il premio di una annualità, anticipatamente ed in un'unica soluzione, per tutta la durata decennale della copertura.

Il massimale indicato in polizza rappresenterà la massima esposizione di Reale Mutua, per l'intero periodo di proroga contrattuale, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati.

Al termine del periodo di proroga il contratto cesserà automaticamente senza obblighi di disdetta da comunicarsi tra le Parti.

## **7. ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

## **8. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e comunitaria.

## **9. ESCLUSIVA**

Le condizioni della presente polizza sono riservate esclusivamente agli associati all'ANDIS.

## **OPERATIVITÀ E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE**

### **SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI**

#### **10. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività di Dirigente Scolastico dell'Ente indicato nel modulo di adesione.

La garanzia è estesa:

- al Vicario quando sostituisce il Dirigente Scolastico assicurato, così come previsto dalla vigente normativa, per un periodo massimo di 90 giorni, anche non consecutivi, per ogni periodo annuo di assicurazione;
- ai danni involontariamente cagionati a terzi durante la partecipazione alle attività promosse ed organizzate dall'ANDIS.

#### **11. RISCHI COMPRESI**

La garanzia si estende alla responsabilità civile dell'Assicurato per sinistri verificatisi durante le supplenze, la refezione, il doposcuola, le gite scolastiche, le lezioni private, le visite a musei e le altre manifestazioni di carattere culturale, tecnico o sportivo attinenti alle materie per l'insegnamento delle quali è prestata l'assicurazione.

Qualora la garanzia sia prestata per l'insegnamento di educazione fisica, l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi in palestra, nei campi sportivi e all'aperto.

Qualora la garanzia sia prestata a favore di insegnante di scuola elementare, l'assicurazione vale anche durante l'insegnamento di educazione fisica ai propri allievi.

#### **12. ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- b) da furto;
- c) provocati dall'uso o dalla circolazione di veicoli, aeromobili o dalla navigazione di natanti;
- d) derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato;
- f) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

### **13. LIMITI DI RISARCIMENTO**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese di € 1.000.000,00 per sinistro.

## **SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE PER PERDITE PECUNIARIE**

### **14. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La garanzia è prestata per la responsabilità civile ed amministrativa del Dirigente Scolastico per le perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi o alla Pubblica Amministrazione nell'espletamento della propria attività per conto dell'Ente scolastico indicato nel modulo di adesione.

La garanzia comprende gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti in rappresentanza dell'Ente di appartenenza diversi da quelli di amministrazione e/o controllo di società o di altri enti.

### **15. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e denunciate a Reale Mutua nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, indipendentemente dalla data in cui è stato commesso l'errore o la negligenza che ha originato la richiesta di risarcimento.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che abbiano dato luogo o possano dar luogo a richieste di risarcimento risarcibili ai sensi della presente assicurazione.

### **16. ESCLUSIONI**

L'assicurazione non vale per le perdite pecuniarie conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- b) mancato raggiungimento del fine o degli obiettivi ;
- c) responsabilità derivanti da inadempimenti contrattuali o responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge;
- d) furto, rapina e/o incendio salvo le perdite pecuniarie conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
- e) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc. ...);
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; a danno ambientale;
- g) omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- h) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

### **17. LIMITI DI RISARCIMENTO**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza per ogni sinistro e per anno assicurativo di € 300.000.

Reale Mutua non risponderà per somme superiori al suindicato massimale per più sinistri:

- che traggano origine da una stessa causa, anche se le relative richieste sono state presentate in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste;
- verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione;

Relativamente alle somme che siano poste a carico dell'Assicurato da parte della Pubblica Amministrazione la garanzia vale a condizione che la responsabilità sia accertata e il danno quantificato dal giudice competente con sentenza con efficacia esecutiva.

La garanzia è prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato di € 200,00 per sinistro.

## **NORME COMUNI ALLE SEZIONE I E ALLA SEZIONE II**

### **18. SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI**

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

### **19. ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per i comportamenti colposi attuati in Italia o nei paesi previsti dalla vigente normativa in materia di viaggi di istruzione.

### **20. VINCOLO DI SOLIDARIETÀ**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità di ogni Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale del rapporto con altri soggetti.

### **21. EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE**

Qualora per il medesimo sinistro potessero avere efficacia anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con Reale Mutua, le Parti si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto.

### **22. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO**

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, penale od amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Reale Mutua le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata.

In caso di accordi ai quali Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, raggiunti in sede stragiudiziale, compreso il procedimento di mediazione al quale Reale Mutua non abbia partecipato ovvero non abbia potuto partecipare per mezzo di propri incaricati, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

## SEZIONE III - TUTELA LEGALE

### 23. PREMESSA

La garanzia Tutela Legale è prestata da Reale Mutua con affidamento della gestione dei sinistri ad ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede in Verona, 37135 – Viale del Commercio n. 59 – tel. 045.8290411, fax 045.8290557, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

### 24. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali**;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Reale Mutua ai sensi del punto 29 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Reale Mutua ai sensi del punto 29 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del punto 27 comma 3.

**Le prestazioni assicurative garantite dalla presente polizza sono erogate esclusivamente se ad esse non siano obbligati altri soggetti in virtù di norme di legge o di contratto. La polizza pertanto non opera se si realizzano le condizioni che consentono all'Assicurato di essere tenuto indenne dal pagamento di oneri, in forza di previsioni di legge o per effetto di norme sulla contrattazione collettiva di lavoro.**

### 25. DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

Reale Mutua non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**

- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

**Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.**

## **26. INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO**

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per fatto illecito e per le spese di resistenza alla pretesa di risarcimento avanzate da terzi - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

La garanzia assicurativa viene prestata per i fatti posti in essere nei 10 (dieci) anni antecedenti alla data di decorrenza del contratto. Quanto sopra solo **sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.**

**L'Assicurato ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, dichiara di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare supporre l'insorgere di contenzioso che comporti l'onere dell'assistenza stragiudiziale o giudiziale al momento della stipula del contratto.**

**La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.**

Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale **resta unico e viene ripartito tra loro**, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

## **27. DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

L'Assicurato deve **immediatamente** denunciare a Reale Mutua qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a Reale Mutua notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.**

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a Reale Mutua contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Reale Mutua o Arag lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua.

## **28. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a:**

- informare immediatamente Reale Mutua in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

## **29. GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO**

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Reale Mutua si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del punto 27.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Reale Mutua.**

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con Reale Mutua.**

Reale Mutua non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

**In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Reale Mutua, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

**Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

Reale Mutua avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

## **30. RECUPERO DI SOMME**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

**Spettano invece a Reale Mutua, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

### 31. ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo **sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in questi territori.**

**In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

### 32. CASI ASSICURATI

Le garanzie previste al punto 24 – Oggetto dell'assicurazione, che l'Assicurato dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate al Dirigente Scolastico regolarmente iscritto all'ANDIS per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.

Le garanzie valgono per:

- a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale purché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; **sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.** (Per i dipendenti s'intende applicato quanto previsto dall'art. 67 del D.P.R. 13/5/87 n. 268).

**Reale Mutua rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;**

- c) la difesa in procedimenti penali conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria (a parziale deroga del punto 33 – Esclusioni, lett. b);
- d) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- e) sostenere controversie per danni cagionati ad altri soggetti ove la garanzia della Compagnia che assicura la responsabilità civile, **alla cui effettiva operatività è subordinato l'intervento di Reale Mutua**, abbia erogato il massimale previsto fino all'esaurimento dello stesso;
- f) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente contraente o di proprietà privata sempreché connesso all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente assicurato;
- g) le garanzie di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo valgono anche a seguito di violazioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 (e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro) nonché per le violazioni di cui alla Legge 675/96.

Ai fini della presente garanzia g) ed a parziale deroga di quanto di cui al punto 26 comma 1, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nell'ipotesi di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

### **33. LIMITI DI RISARCIMENTO**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

### **34. ESCLUSIONI**

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo garantito in polizza oppure se il veicolo garantito è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.lgs 209/2005 e successive modificazioni;
- i) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 N.C.d.S.), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) o per violazione dell'art. 189, comma 1, N.C.d.S. (comportamento in caso d'incidente);
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.